

ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE DEL *Consiglio*
N. 66 DEL 19/11/2009
Il Segretario Comunale

COMUNE DI BARI SARDO PROVINCIA DI NUORO

Si certifica *1209*
che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune
per la durata di *15* gg. consecutivi dal *09/12/07* al *23/12/07*
e che contro di esso non sono pervenuti reclami.



Il Segretario C.

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo il 24/12/2009.

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Teresa Vella

CAPO I
NORME GENERALI

ART.1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune.

ART.2
Responsabilità del Comune

Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc, alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ART.3
Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali

L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è composto di un necroforo

ART.4
Organizzazione dei servizi cimiteriali

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Servizio Tecnico e T.M.
Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art.51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART.5
Obblighi del custode del cimitero

Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art.52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ed ha obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.



CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

ART.6

Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché lo speciale regolamento comunale sui trasporti funebri.

ART.7

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.)

ART.8

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

Il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art.23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi d'assistenza e vigilanza.

ART.9

Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Responsabile del Servizio di Stato Civile può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita del Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del responsabile del servizio della A.S.L.

CAPO III
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art.10
Ricevimento dei cadaveri

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art.50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

- a) i cadaveri delle persone, che durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica.
- b) Gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere a) e b), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Responsabile del Servizio Competente la quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

ART.11
Orario di apertura dei cimiteri al pubblico

Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

- Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 18,00
- Sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00
- Domenica dalle ore 8,00 alle ore 18,00

Nel periodo dell'ora legale l'orari di chiusura viene prorogato fino alle ore 20,00.

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

ART.12
Divieti di ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi l'opportunità del divieto.

ART.13
Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori da appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e in particolare fare offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode, e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) commerciare oggetti di decorazione delle tombe tra privati entro il recinto del cimitero;
- k) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Responsabile del Servizio.
- l) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART. 14

Riti religiosi all'interno dei cimiteri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non siano in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 15

Inumazioni e tumulazioni – Normativa

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

ART. 16

Inumazione e tumulazione – termini

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, saranno eseguite immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.

Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Responsabile sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 5 giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75 comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART.17 Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ART.18

Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme, raccolti nelle apposite cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni ad una testa debitamente intonacato.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

ART.19

Inumazione e tumulazioni – Oneri.

Tutte le operazioni relative alla inumazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni saranno assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree comprensivi dei detti oneri.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.20

Esumazioni ed estumulazioni- Normativa

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

ART.21

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo:
dal 1 ottobre al 31 marzo

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi

indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

Inoltre a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

ART.22

Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART.23

Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

ART.24

Incenerimento dei materiali

Resta salvo il disposto dell'art.85, comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che dovranno essere smaltiti nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e successive modificazioni.

ART.25

Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

ART.26

Tutte le operazioni relative alla esumazione ed estumulazioni sono assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere.

CAPO V
LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

ART.27

Lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel comune.

E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.

Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo comune.

ART.28

Assunzione di imprese per lavori privati nei cimiteri

Nessun lavoro può essere eseguito nei cimiteri comunali senza la concessione od autorizzazione di cui al precedente articolo 27 nel rispetto delle norme in materia di edilizia. I lavori di manutenzione e i piccoli interventi sono subordinati al rilascio di una autorizzazione edilizia.

ART.29

Occupazione temporanea del suolo

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali – elevazione di armature, ecc.) troverà applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa nella misura massima consentita in questo Comune per i giorni festivi.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

ART.30

Materiali di scavo

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.


ART.31

Orario di lavoro – Sospensione dei lavori

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro di cui al seguente prospetto:

dal 1 gennaio al 31 marzo dalle ore 08,00 alle ore 16,00

dal 1 marzo al 30 settembre dalle ore 08,00 alle ore 18,00



dal 1 ottobre al 31 dicembre dalle ore 08,00 alle ore 16,00
alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 1 dicembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

ART.32

Opere private Vigilanza Collaudo

L'ufficio Tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

ART.33

Concessioni private nei cimiteri

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come la illuminazione privata nei cimiteri, formeranno oggetto di appositi distinti regolamenti.

CAPO VI

NORME FINALI

ART.34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva;

ART.35

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

ART.36

Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939 n.1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART.37

Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART.38

Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi di legge.

